REGOLAMENTO (CE) N. 1414/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio [3], che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio [4] modificato dal regolamento (CE) n. 438/95 [5], relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [7], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 [9];

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [10], modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 [11], ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
[4] GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.
[5] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 32.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[7] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[8] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[9] GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.
[10] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
[11] GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	104,90
1102 20 10 400 (2)	89,92
1102 20 90 200 (2)	89,92
1102 90 10 100	81,83
1102 90 10 900	55,64
1102 90 30 100	101,70
1103 12 00 100	101,70
1103 13 10 100 (2)	134,87
1103 13 10 300 (2)	104,90
1103 13 10 500 (2)	89,92
1103 13 90 100 (2)	89,92
1103 19 10 000	76,87
1103 19 30 100	84,55
1103 21 00 000	40,17
1103 29 20 000	55,64
1104 11 90 100	81,83
1104 12 90 100	113,00
1104 12 90 300	90,40
1104 19 10 000	40,17
1104 19 50 110	119,89
1104 19 50 130	97,41
1104 21 10 100	81,83
1104 21 30 100	81,83
1104 21 50 100	109,10
1104 21 50 300	87,28
1104 22 10 100	96,05
1104 22 30 100	90,40
1104 22 99 100	0,00
1104 23 10 100	112,40
1104 23 10 300	86,17
1104 29 11 000	40,17
1104 29 51 000	39,38
1104 29 55 000	39,38
1104 30 10 000	9,85
1104 30 90 000	18,73
1107 10 11 000	70,10
1107 10 91 000	97,10
1108 11 00 200	78,76
1108 11 00 300	78,76
1108 12 00 200	119,89
1108 12 00 300	119,89
1108 13 00 200	119,89
1108 13 00 300	119,89
1108 19 10 200	109,44
1108 19 10 300	109,44
1109 00 00 100	0,00
1702 30 51 000 (3)	82,30
1702 30 59 000 (3)	63,01
1702 30 91 000	82,30
1702 30 99 000	63,01
1702 40 90 000	63,01
1702 90 50 100	82,30
1702 90 50 900	63,01
1702 90 75 000	86,24
1702 90 79 000	59,86
2106 90 55 000	63,01

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.